
Primo Regolamento per l'erogazione di incentivi economici volti alla singularizzazione delle utenze

Approvato con Delibera n. 5-24 del 5 agosto 2024

1.	DEFINIZIONI	4
2.	OGGETTO E FINALITA'	5
3.	RIFERIMENTI NORMATIVI DI INDIRIZZO	5
4.	AMBITO DI APPLICAZIONE.....	6
5.	INCENTIVO ECONOMICO PER LA SINGOLARIZZAZIONE	8
6.	CONDIZIONI TECNICHE ALLA SINGOLARIZZAZIONE E SOPRALLUOGO	8
7.	ASSEGNAZIONE DELL'INCENTIVO.....	9
8.	MONITORAGGIO DELL'INCENTIVO PER LA SINGOLARIZZAZIONE	10
9.	VERIFICHE TECNICHE A CAMPIONE	10
10.	PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO	11
11.	PRIVACY	11
12.	FORO COMPETENTE	11

I. DEFINIZIONI

ARERA: è l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, istituita ai sensi della legge n.481/95 e successive modifiche ed integrazioni.

Ente di governo dell'ambito: è il soggetto competente alla predisposizione della tariffa ai sensi dell'articolo 147 comma 1 del d.lgs. 152/06 ovvero la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio centrale Roma prevista dalla L.R. del 22 gennaio 1996 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

Gestore: è il soggetto che gestisce il SII nell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale -Roma (ATO 2) ovvero Acea ATO 2 S.p.A.

Preventivo: è la proposta tecnico-economico, che il Gestore provvede a redigere, e consegnare al richiedente, a seguito della domanda di singolarizzazione e del sopralluogo.

Richiedente: è l'utente indiretto che presenta al Gestore la richiesta di singolarizzazione dell'utenza idrica.

Servizio Idrico Integrato (SII) è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, definiti ai sensi della regolazione dell'unbundling contabile del SII.

Singolarizzazione o individualizzazione: è l'attivazione di un'utenza idrica singola, richiesta da un utente indiretto a seguito di scissione da un'utenza condominiale o raggrupata;

Unità immobiliare: porzione autonoma e indipendente ad uso abitativo o ad uso commerciale, situata all'interno di un edificio.

Utenza raggrupata o condominiale: è l'utenza finale servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari.

Utente finale: è la persona fisica o giuridica che intende stipulare o ha stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII.

Utenti indiretti: sono i destinatari finali del servizio erogato all'utenza condominiale e coincidono con le unità immobiliari sottese al contratto di fornitura di uno o più servizi del SII.

2. OGGETTO E FINALITA'

Il presente testo costituisce il primo regolamento in applicazione del progetto pilota per l'erogazione di incentivi economici volti alla singolarizzazione delle utenze e disciplina, in attuazione dell'art. 19.11 dell' Allegato A della deliberazione 28 dicembre 2023 639/2023/R/IDR dell'ARERA, le modalità tecniche e contrattuali per l'erogazione di contributi economici a carico del SII tesi ad incentivare la singolarizzazione delle utenze con la finalità di rendere gli utenti maggiormente consapevoli dei propri consumi, nonché favorire procedure di limitazione in caso di morosità e di disalimentazione selettiva delle forniture.

Il presente documento, approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma con delibera n. 5-24 del 5 agosto 2024, è adottato dal Gestore del S.I.I. Acea ATO 2 S.p.A e si applica nel territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale-Roma in cui questo esercisce il servizio.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente documento, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Regolamento di utenza del S.I.I. dell'ATO2 Lazio Centrale – Roma, nonché alla normativa pro-tempore vigente.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI DI INDIRIZZO

- a) La deliberazione dell'Autorità del 28 settembre 2017, 665/2017/R/idr (TICSI), prevede, all'articolo 26, comma 7, (Allegato A) che *“nei casi di utenze condominiali che sottendono unità immobiliari con tipologie di utenza sia domestiche che non domestiche, l'EGA richiede al Gestore del servizio di acquedotto di promuovere l'installazione di misuratori differenziati, atti almeno a separare i consumi relativi alle tipologie di utenza domestiche da quelli relativi alle non domestiche”*;
- b) nella deliberazione dell'Autorità del 16 luglio 2019, 311/2019/R/idr e nel relativo Allegato A, recante *“Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI) – versione modificata con delibera 547/2019/R/idr, sono ribaditi i concetti, già esplicitati nella deliberazione 897/2017/R/idr, (TIBSI), quali quello per cui, per garantire l'effettiva tutela delle utenze domestiche residenti e in particolare degli utenti in condizione di disagio economico e sociale, sia opportuno promuovere misure per rendere applicabili le procedure di disalimentazione selettiva in caso di morosità. Pur tenendo conto dei molteplici vincoli di natura tecnica e delle criticità rappresentate al riguardo dai vari soggetti coinvolti, nelle considerazioni introduttive della citata Delibera 311/2019/R/idr è evidenziata la necessità di prevedere un ruolo attivo degli Enti di Governo dell'Ambito (EGA), al fine di richiedere al Gestore di promuovere l'installazione di un misuratore per ogni singola unità immobiliare con l'obiettivo finale di rendere l'utente più consapevole dei propri consumi e ridurre possibili effetti di free riding. L'Allegato A della medesima Delibera, all'articolo 7.7, prevede inoltre che, nel caso di utenze condominiali, l'Ente di governo dell'ambito promuova – ove tecnicamente fattibile – l'installazione di un misuratore per ogni singola unità immobiliare, al fine di rendere applicabili le procedure di disalimentazione selettiva, tali da consentire un rafforzamento delle tutele per le utenze domestiche residenti e in particolare di coloro che versano in condizione di disagio economico e sociale, ancorché morosi;*

- c) con la Deliberazione del 18 giugno 2019, 242/2019/A, recante “Quadro strategico 2019-2021 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”, l’Autorità ha esplicitato tra le linee strategiche per il triennio 2019-2021, le attività necessarie a portare a compimento il sistema di tutele già avviato, approfondendo il tema relativo alla “trasformazione impiantistica finalizzata all’installazione di dispositivi di misurazione dei consumi per ogni singola unità immobiliare, comunque ritenuta necessaria per garantire l’efficace applicazione delle disposizioni introdotte dalla regolazione a garanzia del consumatore finale, nonché del principio di “*Water conservation*”;
- d) a recepimento dei provvedimenti sopra richiamati, con Deliberazione n. 3-19 del 24 luglio 2019, la Conferenza dei Sindaci dell’Ato2 Lazio Centrale, ha approvato l’introduzione, nel Regolamento di Utente del S.I.I. nell’ATO 2, di misure incentivanti volte all’uso consapevole e misurato della risorsa idrica da parte degli utenti finali, disponendo procedure facilitate per:
- l’eliminazione delle utenze a bocca tarata (art.B.1.9.1)
 - la trasformazione delle utenze condominiali o raggruppate in utenze individuali (art. B.2.5)

Nei richiamati articoli del Regolamento di Utente, per tali tipologie di richieste le opere di adeguamento dell’allaccio idrico, ricadenti su suolo pubblico fino al limite della proprietà privata, sono realizzate direttamente dal Gestore ed i relativi costi sono coperti dalla Tariffa del S.I.I. analogamente alle altre attività del servizio.

Rimangono a carico dei richiedenti, per entrambe le fattispecie, tutte le opere di adeguamento finalizzate al superamento della preesistente impiantistica condominiale (realizzazione dell’impianto interno a valle del nuovo punto di consegna, posa in opera di singoli impianti di accumulo e sollevamento) e dei vani di alloggiamento dei nuovi punti di misura (nicchie/bauletti).

- e) la deliberazione ARERA del 28 dicembre 2023 639/2023/R/IDR (art. 19.11 Allegato A), per ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, consente di destinare nella componente *OPmis a*, incentivi economici finalizzati alla copertura dei costi, secondo condizioni non discriminatorie, a carico dei richiedenti di cui al punto d) che precede.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente documento ha validità fino al 31/12/2025 e si applica alle domande pervenute al Gestore, a partire dal 1° ottobre 2024, mediante richiesta di preventivo di singolarizzazione relative alle seguenti tipologie contrattuali:

- a) Utenze attive (o precedentemente cessate) intestate a Condomini alimentate da un contatore a servizio di più unità immobiliari che siano identificate/accatostate come singole entità reddituali (singoli subalterni);

- b) Utenze attive (o precedentemente cessate) raggruppate (intestate a persone fisiche o giuridiche) alimentate da un contatore a servizio di più unità immobiliari che siano identificate/accatstate come singole entità reddituali (singoli subalterni);
- c) Utenze attive non dotate di misuratore (bocca tarata/tronchetto), intestate a Condomini a servizio di più unità immobiliari che siano identificate/accatstate come singole entità reddituali (singoli subalterni);
- d) Utenze attive non dotate di misuratore (bocca tarata/tronchetto), raggruppate (intestate a persone fisiche o giuridiche) a servizio di più unità immobiliari che siano identificate/accatstate come singole entità reddituali (singoli subalterni).

Per tutte le fattispecie di cui ai punti a), b), c) e d), condizione essenziale per l'applicazione del presente regolamento, e quindi per l'erogazione dell'incentivo, è che il punto di misura, a seguito di singolarizzazione, sia posizionato al limite della proprietà privata e comunque in luogo, stabilito dal Gestore, liberamente accessibile al personale incaricato per consentire la lettura e l'ispezione allo stesso, come previsto dal vigente Regolamento di Utenza (art. B1.4.1).

Dall'ambito di applicazione sono escluse (e pertanto non beneficiano dell'incentivo economico riportato nel successivo art.5):

1. le utenze non dotate di misuratore (bocca tarata/tronchetto) che risultino cessate;
2. le utenze condominiali/raggruppate a servizio di immobili edificati in data successiva all'entrata in vigore del presente regolamento, in quanto per tali tipologie si applicano le disposizioni indicate dall'art. B.1.2 del vigente Regolamento di Utenza.

Si chiarisce altresì che sono escluse le richieste di trasformazione da bocca tarata a contatore che, in assenza di altri vincoli di legge, mantengano l'utenza senza la contestuale richiesta di singolarizzazione.

Per poter procedere alla singolarizzazione è necessario presentare al Gestore apposita domanda di preventivo, per il quale si applicano le misure di agevolazione previste all'art. B.2.5 del vigente Regolamento di Utenza.

Nello specifico sono a carico del Gestore:

- L'adeguamento dell'allaccio idrico dalla rete di distribuzione fino al limite di proprietà privata
- L'installazione del nuovo misuratore.

Sono a carico del richiedente le opere di adeguamento dell'impianto interno a valle del punto di consegna. Al termine del procedimento che si conclude con la stipula di un nuovo contratto, il Gestore provvede ad adeguare nella determinazione della bolletta condominiale/raggruppata preesistente il numero aggiornato delle unità immobiliari sottese e i relativi componenti dei nuclei.

5. INCENTIVO ECONOMICO PER LA SINGOLARIZZAZIONE

Gli incentivi sono istituiti con la finalità di agevolare le attività volte a rendere gli utenti maggiormente consapevoli dei propri consumi, nonché favorire procedure di limitazione in caso di morosità e di disalimentazione selettiva delle forniture, come previsto dalla deliberazione ARERA 28 dicembre 2023 639/2023/R/IDR (art. 19.11 Allegato A).

L'incentivo è riconosciuto nella misura di € 1.000,00 (mille/00) per ciascun richiedente, nei limiti della capienza massima dello stanziamento annuale stabilito nell'ambito della predisposizione tariffaria vigente.

Le modalità di assegnazione ai richiedenti sono stabilite al successivo art. 6.

Qualora a seguito di singolarizzazione l'utente abbia provveduto all'installazione dell'impianto di accumulo e sollevamento, se prescritta nel Preventivo, come stabilito al successivo art. 7, potrà beneficiare di un ulteriore incentivo di € 1.000,00 (mille/00) (nel seguito "Ulteriore Incentivo"), sempre erogato come specificato al successivo art. 6.

6. CONDIZIONI TECNICHE ALLA SINGOLARIZZAZIONE E SOPRALLUOGO

In esito alla richiesta di singolarizzazione, il Gestore procede a fissare apposito appuntamento ai fini di un sopralluogo tecnico.

Durante il sopralluogo, vengono concordate la posizione del nuovo punto di consegna, in conformità all'art. B.1.4.1 del Regolamento di Utenza (ovvero al limite della proprietà privata), la dimensione del vano di alloggiamento del misuratore, l'eventuale necessità di installazione del serbatoio di accumulo e del rilancio e quant'altro necessario alla singolarizzazione dell'utenza, compresa l'eventuale realizzazione o rifacimento dell'opera di presa, che, come previsto dagli artt. B.1.9.1 e B.2.5, è a carico del Gestore ed i cui costi sono coperti dalla Tariffa del S.I.I..

Rimangono a carico del richiedente la realizzazione dell'impiantistica interna a valle del misuratore (che deve essere conforme alle norme vigenti per la distribuzione di acqua potabile), l'installazione, ove prescritta dal Gestore, del serbatoio/autoclave a valle del nuovo punto di misura, la rimozione del contatore divisionale (qualora presente), la realizzazione del vano/bauletto di alloggiamento del nuovo misuratore e, in generale, le opere e gli interventi a valle del nuovo punto di fornitura.

In esito al sopralluogo, il richiedente riceve da parte del Gestore la proposta tecnico-economica (preventivo), che si intende accettata secondo le modalità previste nel preventivo stesso.

Il preventivo ha validità tre mesi dalla data di invio dello stesso.

Al completamento delle opere/azioni eventuali a carico del richiedente, lo stesso ne dà comunicazione al Gestore.

In assenza di comunicazione del completamento delle opere/azioni eventuali a carico del richiedente entro il termine di 4 mesi dall'accettazione, il preventivo si intende risolto di diritto, con conseguente annullamento dello stesso e restituzione, da parte del Gestore, del corrispettivo eventualmente versato dallo stesso richiedente per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo.

La risoluzione del preventivo comporta la perdita del diritto alla eventuale erogazione dell'incentivo.

Conformemente a quanto riportato dall'articolo B.2.2 del Regolamento d'Utenza, il Gestore può opporre diniego alla richiesta di singolarizzazione e alla conseguente assegnazione dell'incentivo nei seguenti casi:

- in caso di impedimenti tecnici (per es. mancanza di spazio per l'alloggiamento dei vani) oppure di motivi ostativi di carattere patrimoniale;
- in caso di inadeguatezza delle infrastrutture presenti.

7. ASSEGNAZIONE DELL'INCENTIVO

L'incentivo è assegnato agli utenti che fanno richiesta di Preventivo, attraverso i canali di contatto messi a disposizione sul sito internet www.aceaato2.it, secondo l'ordine cronologico di recepimento da parte del Gestore della domanda di preventivo, nei limiti dello stanziamento annuale.

Ai fini dell'erogazione dell'incentivo è necessario che i soggetti rientrati nella sopra menzionata graduatoria abbiano stipulato un contratto di individualizzazione della fornitura idrica, come meglio specificato al successivo art. 9.

La graduatoria non è soggetta a scorrimento.

Come descritto al successivo art. 9 il Gestore pubblica l'elenco dei beneficiari dell'incentivo attraverso il sito istituzionale nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali *pro tempore* vigente.

L'incentivo economico viene erogato dal Gestore in un'unica soluzione mediante bonifico bancario, emesso a seguito del completamento delle lavorazioni previste a carico del Gestore nel preventivo successivamente alla stipula contrattuale, previo contatto telefonico a cura del Gestore per l'acquisizione dell'IBAN, di norma nel corso del semestre successivo.

Nel caso in cui l'utente abbia realizzato, come prescritto nel preventivo di singolarizzazione, l'impianto di accumulo e sollevamento, deve trasmettere al Gestore secondo le modalità indicate sul sito www.aceaato2.it,

la seguente documentazione:

- la fattura relativa alla spesa sostenuta per l'impianto di accumulo e sollevamento che ne dimostri l'avvenuta realizzazione;
- la documentazione che attesti la conformità dell'impianto alla normativa vigente.

Ai fini dell'ottenimento dell'Ulteriore Incentivo, il Gestore contatta l'utente per concordare l'obbligatoria verifica congiunta dell'impianto interno e l'avvenuto collegamento idraulico tra il misuratore e l'immobile oggetto di singolarizzazione.

8. MONITORAGGIO DELL'INCENTIVO PER LA SINGOLARIZZAZIONE

Il Gestore pubblica, con cadenza annuale, sul proprio sito internet www.aceaato2.it nella sezione dedicata "Incentivo per la singolarizzazione delle utenze", l'importo complessivamente destinato all'incentivo per la singolarizzazione, come approvato dalla Conferenza dei Sindaci.

Nella medesima sezione, nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali *pro tempore* vigente, il Gestore pubblica apposito elenco dei richiedenti l'incentivo, stilata su base cronologica, recante la data di presentazione e il numero di tracciamento della richiesta (numero del preventivo).

A fronte delle istanze cronologicamente ricevute per prime e che potenzialmente esauriscono la capienza massima dello stanziamento annuale, l'accoglimento delle domande viene sospeso dandone pronta comunicazione attraverso il sito aziendale.

Il Gestore del SII ATO 2 provvede altresì ad inviare alla STO dell'EGATO 2, entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto informativo circa lo stato relativo alla gestione delle richieste pervenute e presenti in graduatoria e l'ammontare degli incentivi erogati agli utenti nel corso dell'anno precedente.

9. VERIFICHE TECNICHE A CAMPIONE

Per beneficiare dell'incentivo economico oggetto del presente Regolamento, il richiedente deve eseguire, successivamente alla contrattualizzazione, le opere a suo carico, mediante il collegamento finale tra il misuratore installato dal Gestore e l'unità immobiliare servita.

Per questo motivo, entro sei mesi dalla contrattualizzazione, il Gestore si riserva la facoltà di effettuare verifica congiunta a campione al fine di controllare l'avvenuto collegamento idraulico tra il misuratore e l'immobile oggetto di singolarizzazione.

Qualora la verifica dia esito negativo (ovvero venga riscontrato il mancato collegamento del misuratore all'impianto interno dell'utente ovvero l'utente non si renda disponibile alla verifica congiunta) il Gestore

provvede a richiedere la restituzione dell'incentivo economico, qualora già erogato, mediante l'addebito, di pari importo dell'incentivo corrisposto, nella prima fatturazione utile.

10. PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è consultabile e scaricabile dal sito web dell'EGATO 2 e del Gestore Acea ATO 2.

Il Gestore provvede alla pubblicizzazione degli incentivi di cui al presente Regolamento, mettendo in atto campagne informative con varie modalità e pubblicando informazioni sul proprio sito web.

Al fine della più ampia diffusione del presente Regolamento, le amministrazioni Comunali possono affiggere manifesti all'interno dei propri uffici, distribuire volantini e/o pubblicare la procedura e la modulistica sui propri siti istituzionali.

11. PRIVACY

Il Gestore Acea Ato2 S.p.A., con sede legale in P.le Ostiense 2, 00154, Roma, in qualità di Titolare del trattamento, garantisce che i dati personali degli utenti interessati saranno trattati in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Per "normativa vigente" si intende il Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation (di seguito "GDPR") e la relativa normativa italiana di adeguamento, nonché i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

Sul sito web del Titolare, al seguente link, è disponibile l'informativa contrattuale completa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR. Per l'esercizio dei propri diritti, gli utenti interessati potranno contattare il Titolare del trattamento presso i punti di contatto indicati nell'informativa.

12. FORO COMPETENTE

Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione del presente Regolamento saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Roma.